
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RICERCA DI MERCATO PER L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE IN TEMA DI QUALITÀ DEI SERVIZI, TUTELA ED INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI, MERCATI ENERGETICI LIBERALIZZATI

**PROCEDURA DI GARA
CIG 96884287B4
IDENTIFICATIVO SINTEL N. 166573234**

DISCIPLINARE DI GARA

<i>PREMESSE</i>	4
<i>ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA</i>	4
§ 1.1 – <i>PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE</i>	5
§ 1.2 – <i>DOTAZIONI TECNICHE</i>	6
§ 1.3 – <i>IDENTIFICAZIONE</i>	6
<i>ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</i>	7
§ 2.1 - <i>DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA</i>	7
§ 2.2 - <i>RICHIESTE DI CHIARIMENTI</i>	7
§ 2.3 - <i>FORME DELLE COMUNICAZIONI</i>	8
<i>ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</i>	9
§ 3.1 – <i>DURATA DELL'APPALTO</i>	10
§ 3.2 – <i>OPZIONI</i>	10
§ 3.3 – <i>REVISIONE PREZZI</i>	11
<i>ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</i>	11
<i>ART. 5 - REQUISITI GENERALI</i>	12
<i>ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</i>	12
§ 6.1 - <i>REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</i>	12
§ 6.2 - <i>REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE</i>	13
§ 6.3 - <i>INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</i>	14
§ 6.4 - <i>INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI</i>	16
<i>ART. 7 - AVVALIMENTO</i>	17
<i>ART. 8 – SUBAPPALTO</i>	18
<i>ART. 9 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE</i>	18
<i>ART. 10 - SOPRALLUOGO</i>	21
<i>ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	21
<i>ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</i>	21
<i>ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO</i>	22
<i>ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"</i>	23

§ 14.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	23
§ 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	25
§ 14.2.1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE	26
§ 14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO	29
§ 14.4 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	30
§ 14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “BUSTA TECNICA”	31
ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “BUSTA ECONOMICA”	33
§ 16.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA.....	34
§ 16.2 - ALLEGATO OBBLIGATORIO ALL'OFFERTA ECONOMICA.....	35
ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
§ 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)	35
§ 17.2 – METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA).....	37
§ 17.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.	39
ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	39
§ 18.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
§ 18.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
§ 18.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA.	41
§ 18.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	42
ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	42
ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	43
ART. 21- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	44
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	45
ART. 23 - ACCESSO AGLI ATTI.....	45
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	45
ART. 25- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 16 marzo 2023, n. 18/DAGR/2023, ha disposto di affidare, ad un qualificato operatore economico, l'appalto inerente lo svolgimento dei servizi di ricerca di mercato come meglio identificati e rappresentati nell'apposito documento denominato "Capitolato tecnico" e relativi allegati.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL di e-Procurement di Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito, per brevità, denominata "**Piattaforma SINTEL**") e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Alla presente procedura di gara, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi, ivi compreso le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**DL n. 76/2020**").

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del predetto servizio sono meglio specificate nei documenti "**Condizioni di contratto**" e "**Capitolato Tecnico**", quali parti integranti e sostanziali della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, si precisa che l'appalto è aggiudicato a **lotto unico** in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto.

Il Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, denominato "**RUP**") - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è il dott. Roberto Malaman (indirizzo e-mail: rmalaman@arera.it), Direttore della Direzione Advocacy, Consumatori e Utenti dell'Autorità.

Il luogo di svolgimento del servizio è Milano (codice NUTS ITC4C).

Il Codice Univoco intervento (CUI) della presente procedura di gara è S97190020152202200001.

La pubblicità del bando di gara avviene mediante: (i) trasmissione in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; (ii) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale; (iii) pubblicazione sul sito internet, profilo di committente, dell'Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm); (iv) pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<https://www.serviziopubblici.it>); (v) pubblicazione sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>; (vi) pubblicazione dell'estratto del bando di gara su quattro quotidiani ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 4, del Codice, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 76/2020, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione di posticipo.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

§ 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara aperta telematica si svolgerà attraverso la Piattaforma SINTEL, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il funzionamento della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma SINTEL comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma SINTEL. L'utilizzo della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma SINTEL.

L'Autorità non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma SINTEL;
- utilizzo della Piattaforma SINTEL da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*" (ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma SINTEL o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Autorità può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma SINTEL e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. L'Autorità si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma SINTEL garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma SINTEL è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma SINTEL sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma SINTEL è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di

PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma SINTEL è accessibile sempre.

Ferme in via prioritaria tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, con il solo obiettivo di fornire agli operatori economici concorrenti un supporto tecnico nella predisposizione dei documenti delle procedure svolte in SINTEL è stato predisposto, in allegato al presente Disciplinare di gara, il documento di supporto “*La procedura in SINTEL*”.

Altra documentazione utile è presente su SINTEL all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle “Domande frequenti” messi a disposizione su SINTEL.

§ 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SINTEL;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

§ 1.3 – IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico e successiva sua registrazione alla Piattaforma SINTEL, secondo quanto indicato nel documento “*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma SINTEL

si può contattare il contact center telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana), ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: supportoacquistipa@ariaspa.it.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

§ 2.1 - DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara comunitario e nazionale.*
- b) *Disciplinare di gara e relativi allegati:*
 - *modelli da n. 1 a n. 1-quater "Istanza di partecipazione";*
 - *modello n. 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)" da presentare a cura degli operatori economici concorrenti di cui al successivo art. 4;*
 - *modello n. 3 "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria" [in ipotesi di avvalimento];*
 - *modelli da n. 4 a 10 "Scheda offerta tecnica";*
 - *tabella n. 1 "Integrazione offerta economica";*
- c) *Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici. (cfr. "Misura M11" del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 adottato dall'Autorità giusta deliberazione del 31 gennaio 2023, 24/2023/A).*
- d) *Condizioni di contratto.*
- e) *Capitolato Tecnico e appendici.*
- f) *Documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" versione 13 febbraio 2023 [file M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+53+5+3.pdf].*
- g) *Documento di supporto "La procedura in SINTEL".*

Tutta la documentazione di gara è in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La documentazione ufficiale di gara, successivamente alla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sarà resa accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, nonché sul sito internet dell'Autorità, profilo di committente, www.arera.it/it/bandi_gara.htm.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata su SINTEL.

§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate esclusivamente in lingua italiana e trasmesse all'Autorità per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura identificata dal n. **166573234**.

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nella predetta sezione "Comunicazioni procedura" della Piattaforma SINTEL.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 14.00 del 17 aprile 2023, conseguentemente l'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.

L'Autorità fornirà le relative risposte in formato elettronico entro il 20 aprile 2023.

Non sono ammessi né chiarimenti telefonici né di persona.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti all'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre leggi in materia di appalti pubblici. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata unicamente in sede di gara.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

È cura dell'Autorità inviare la risposta al quesito posto al singolo concorrente richiedente attraverso il medesimo canale "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenuti sostanziali dall'Amministrazione, comunque resi disponibili, in forma anonima, a tutti attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese pubbliche mediante la medesima funzionalità.

Ogni informazione resa pubblica dall'Autorità tramite la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, si presume conosciuta; pertanto, è responsabilità unica dell'operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall'Autorità ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate su SINTEL dall'Autorità fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

Quanto reso pubblico dall'Autorità mediante le funzionalità della Piattaforma SINTEL sarà altresì pubblicato nel profilo di committente dell'Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm) nella corrispondente sezione della presente procedura di gara.

§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra l'Autorità e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SINTEL e sono accessibili attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la Piattaforma SINTEL dall'Amministrazione sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, secondo quanto indicato nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL".

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma SINTEL e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo art. 18, paragrafo 18.3, avvengono presso la Piattaforma SINTEL.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella propria istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella Piattaforma SINTEL, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Nel caso di comprovato malfunzionamento della Piattaforma SINTEL le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC dell'Autorità *protocollo@pec.arera.it* e all'indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto generale dell'appalto - come indicato all'art. 3 del Capitolato tecnico al quale si rimanda integralmente per ogni più ampia specificazione - lo svolgimento di:

- a) *due indagini annuali (CATI) per il controllo periodico della customer satisfaction dei clienti che si rivolgono ai call center dei venditori di energia elettrica e di gas;*
- b) *n. 2 indagini telefoniche (e marginalmente CAWI) quantitative annuali per il controllo periodico della customer satisfaction presso i clienti per le risposte scritte ricevute dai venditori di energia elettrica e di gas a seguito dei reclami scritti e delle richieste scritte di informazione presentate;*
- c) *n. 1 indagine longitudinale quantitativa telefonica CATI (e con questionari CAWI su richiesta del cliente), in due wave a distanza di massimo 12 mesi una dall'altra, sui comportamenti e le esigenze dei clienti nei mercati liberalizzati dell'energia elettrica e del gas (clienti domestici e non domestici);*
- d) *altre possibili ricerche ad hoc (quantitative e/o qualitative) attualmente non definite sui temi di interesse dell'Autorità (inerenti i settori dell'energia elettrica, gas, servizio idrico integrato, teleriscaldamento e teleraffrescamento, rifiuti).*

Il contratto sarà stipulato parte "a corpo" [voci sub a), b) e c)] e parte "a misura" [voce sub d)] e la sua effettiva entità complessiva sarà definita in esito all'aggiudicazione efficace della procedura di gara sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario e risulterà a consuntivo sulla base dei servizi richiesti dall'Autorità ed effettivamente attivati.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, si precisa che l'appalto è aggiudicato a lotto unico in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio (24 mesi)
1	Servizi di ricerca di mercato in tema di qualità dei servizi, tutela ed informazione dei consumatori, mercati energetici liberalizzati	79310000	P	450.000,00

Il totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore del contratto pubblico viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in complessivi 450.000,00 euro (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge) per tutta la durata complessiva dell'appalto (24 mesi) e **dato dalla sommatoria delle voci di seguito elencate.**

Tale importo non è assolutamente vincolante per l'Autorità e la sua effettiva entità risulterà a consuntivo in funzione della reale tipologia di servizi attivati dall'Amministrazione, senza che l'appaltatore (intendendosi per "appaltatore" l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara e con il quale l'Autorità stipulerà il contratto) possa, in ragione di ciò, pretendere indennizzi di sorta, ivi compreso il mancato utile o per spese sostenute per l'organizzazione del servizio da prestarsi, nel caso in cui le prestazioni effettivamente richieste fossero inferiori a quelle presunte.

Nella determinazione del predetto valore massimo si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- **la durata del servizio** stabilita in 24 (ventiquattro) mesi;
- **le due indagini di cui alla precedente lettera a)**, per le quali è stato stimato un valore pari a 90.000,00 euro per

- indagine, equivalente ad un valore di 180.000,00 euro per l'esecuzione delle due indagini nel biennio contrattuale;
- **le due indagini di cui alla precedente lettera b)**, per le quali è stato stimato un valore pari a 55.000,00 euro per indagine, equivalente ad un valore di 110.000,00 euro per l'esecuzione delle due indagini nel biennio contrattuale;
- **l'indagine di cui alla precedente lettera c)**, per la quale è stato stimato un valore complessivo pari a 120.000,00 euro;
- **le eventuali ricerche opzionali ad hoc di cui alla precedente lettera d)**, per le quali verrà reso disponibile un budget di spesa annuo pari a 20.000,00 euro, equivalente ad un budget di 40.000,00 euro per l'esecuzione eventuale delle ricerche opzionali nel biennio contrattuale.

In considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto di cui alla presente gara ed a seguito di attenta valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze si è accertato che i servizi e le attività oggetto del presente appalto non producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell'Autorità e viceversa. **Pertanto, l'importo dei soli costi d'interferenza è pari a zero.**

L'appalto è finanziato i mezzi ordinari dell'Autorità.

Tenuto conto che alcune attività progettuali del servizio sono di natura intellettuale - in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10, del Codice - **vengono indicati i soli costi del personale stimabili con riferimento alle sole attività di intervista con modalità CATI di cui alle precedenti lettere a), b), c).**

Tali costi risultano essere stati stimati dall'Amministrazione in 163.800,00 euro per la durata biennale del servizio, e **per le sole attività di intervista con modalità CATI previste nelle indagini di cui alle precedenti lettere a), b), c), nei termini di cui al Capitolato tecnico.**

Il predetto importo si riferisce al costo dei rilevatori (*operatori di field quantitativo*) addetti all'attività di raccolta dati ed è stato calcolato tenendo in considerazione:

- il numero massimo di interviste effettuabili in modalità CATI come ipotizzate, in termini quantitativi, nel Capitolato tecnico (54.000 interviste);
- il costo orario pari a 9,10 euro poiché è stato preso a riferimento il *costo orario operatore Senior, paga fissa oraria omnicomprensiva dall'1.9.2019*, prevista dall'*Accordo Collettivo Nazionale per la Regolamentazione delle collaborazioni personali nel settore delle ricerche di mercato* siglato in data 24/07/2017 da ASSIRM - Associazione Nazionale che riunisce gli Istituti di Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca sociale - e dalle OO.SS. nazionali;
- una produttività oraria stimata in tre interviste all'ora.

§ 3.1 – DURATA DELL'APPALTO

Le attività oggetto del contratto avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

§ 3.2 – OPZIONI

L'Autorità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice - di procedere, nelle more dell'indicanda nuova procedura di gara, ad una eventuale proroga del contratto per un periodo di tempo variabile fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi ed agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

L'Autorità si riserva altresì la facoltà di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, per esigenze ulteriori nell'ambito del quinto d'obbligo.

Il valore globale stimato dell'appalto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice, è pari a complessivi 765.000,00 euro (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara	Importo dell'accantonamento per quinto d'obbligo	Importo per proroga tecnica	Valore globale a base di gara
450.000,00	90.000,00	225.000,00	765.000,00

§ 3.3 – REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, l'Autorità - su richiesta dell'affidatario - procederà ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, i premi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente (i) al mese di sottoscrizione del contratto oppure (ii) al mese dell'ultimo aggiornamento riconosciuto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 5 e 6.

Oltre a quanto specificato nel presente Disciplinare di gara, si intendono comunque applicabili ai soggetti ammessi alla presente gara tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici anche con specifico riferimento a quelle disposizioni relative sia agli operatori economici aventi sede in Italia che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai consorzi ed ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata "aggregazione di retisti").

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di retisti, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice **sono tenuti** ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è vietato partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella

forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel *“Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”* e il mancato rispetto dello stesso **costituiscono causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostantive **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante il *“Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)”*.

In tal senso i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la *“Guida alla compilazione del DGUE”* di cui al successivo par. 14.2.1 del presente Disciplinare.

ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i requisiti speciali successivamente indicati ai paragrafi 6.1 e 6.2.

I documenti richiesti agli operatori economici concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali (come successivamente specificati per ogni requisito speciale che lo prevede) devono essere trasmessi all'Autorità mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (di seguito FVOE) in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

§ 6.1 - REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice,

presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Solo in ipotesi di cooperativa o consorzio tra cooperative è prevista - a pena di esclusione - anche l'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (*ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione*) istituito presso il Ministero delle attività produttive.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "*Guida alla compilazione del DGUE*" di cui al successivo paragrafo 14.2.1 del presente Disciplinare.

Il requisito speciale dell'idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Qualora tali documenti non fossero disponibili presso altre pubbliche amministrazioni la comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite servizio FVOE di ANAC) della copia conforme dell'iscrizione.

§ 6.2 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Ogni singolo operatore economico **deve** - a pena di esclusione - **risultare in possesso di una adeguata capacità tecnica e professionale** (nei termini di seguito rappresentati alle lettere a), b) e c) **ed a tal fine deve - a pena di esclusione:**

- a) **avere eseguito almeno un servizio** (c.d. "contratto di punta") **di verifica della soddisfazione di clienti che si rivolgono a call center basata su metodologia di call-back** (richiamata a campione di clienti che hanno chiamato il call center da verificare negli ultimi 7 giorni, su liste fornite dal committente) **per conto di committenti pubblici o privati, di importo non inferiore a 90.000,00 euro.**

Gli operatori economici dovranno - tramite la compilazione della Parte IV, sezione B "Capacità tecniche e professionali", punto n. 1, del proprio DGUE - dichiarare di **avere eseguito negli ultimi 3 anni almeno un servizio di verifica della soddisfazione di clienti che si rivolgono a call center basata su metodologia di call-back** (richiamata a campione di clienti che hanno chiamato il call center da verificare negli ultimi 7 giorni, su liste fornite dal committente) **per conto di committenti pubblici o privati, di importo non inferiore a 90.000,00 euro.**

A pena di esclusione il servizio di verifica richiesto:

- deve avere un valore pari o superiore a 90.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali.
- deve essere stato concretamente realizzato, anche in parte, nel corso del **triennio** antecedente la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta dell'Unione Europea.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione dei predetti documenti, inseriti nel sistema FVOE di ANAC dall'operatore economico.

- b) **essere in possesso** della certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI ISO 9001, in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee solo ed esclusivamente alla società partecipante, nel settore specifico EA 35 e specifica per la "*Progettazione ed erogazione di servizi di ricerche di mercato di tipo qualitativo e quantitativo*".

Gli operatori economici dovranno - tramite la compilazione della Parte IV, sezione B “Capacità tecniche e professionali”, punto n. 2, del proprio DGUE - dichiarare di **essere in possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI ISO 9001**, in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee solo ed esclusivamente alla società partecipante, nel settore specifico EA 35 e specifica per la “*Progettazione ed erogazione di servizi di ricerche di mercato di tipo qualitativo e quantitativo*” **ovvero di NON essere in possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI ISO 9001, ma di poter fornire prove relative all’impiego di misure equivalenti previste per la predetta certificazione, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice.**

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice, possono essere accettate anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti previste per la predetta certificazione. Sarà cura dell’Amministrazione valutarne l’adeguatezza.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione della copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione alla/e norma UNI EN ISO 9001, o altre prove relative all’impiego di misure equivalenti previsti per la predetta certificazione qualora non in possesso della certificazione, **inserita nel sistema FVOE di ANAC dall’operatore economico.**

c) avere aderito alla data di presentazione dell’offerta:

- all’Associazione tra gli istituti di ricerche di mercato (ASSIRM Associazione Italiana Ricerche di Mercato)

oppure, in alternativa

- al codice internazionale di condotta ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) relativo alle ricerche di mercato e sociali;

Gli operatori economici dovranno - tramite la compilazione della Parte IV, sezione B “Capacità tecniche e professionali”, punto n. 3, del proprio DGUE - dichiarare di **aver aderito – alla data di presentazione dell’offerta - all’Associazione tra gli istituti di ricerche di mercato (ASSIRM Associazione Italiana Ricerche di Mercato) oppure, in alternativa al codice internazionale di condotta ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) relativo alle ricerche di mercato e sociali.**

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione della copia conforme dell’attestato di adesione a ASSIRM oppure a ESOMAR, inserita nel sistema FVOE di ANAC dall’operatore economico.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall’Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la “*Guida alla compilazione del DGUE*” di cui al paragrafo 14.2.1 del presente Disciplinare.

I criteri di selezione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono frazionabili unicamente nei termini di cui ai successivi paragrafi 6.3 e 6.4 e potranno costituire oggetto di avvalimento secondo termini e modalità di cui al successivo art.7.

§ 6.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine:

- **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell’offerta o di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice;
- **mandataria** si intende: (a) il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti e che eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria; (b) la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive.

Non essendo previste prestazioni secondarie sono ammesse associazioni solo di tipo orizzontale e, conseguentemente ogni operatore associato deve eseguire le parti del servizio nei termini indicati nell’istanza di partecipazione, ribadendo che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, ivi compreso le associazioni di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice, devono possedere - a pena di esclusione - i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 6.1 e 6.2) nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

La loro partecipazione avverrà anche con l'osservanza di quanto specificatamente disciplinato negli artt. 47 e 48 del Codice.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Con riferimento ai criteri di selezione di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, si stabilisce che:

- (a) **il requisito dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1, deve essere posseduto da:**
- **ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;**
 - **ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.**
- (b) **l'eventuale requisito di iscrizione** all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1, deve essere posseduto da:**
- **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative che compongono l'associazione;**
 - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**
- (c) **il requisito del c.d. "servizio di punta"** di cui al precedente art. 6, par. 6.2, lettera a), **deve essere posseduto da una delle imprese che compongono l'associazione;**
- (d) **il requisito del possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI ISO 9001 di cui al precedente art. 6, par. 6.2, lettera b), deve essere posseduto da:**
- **ciascuna delle imprese che compongono l'associazione;**
 - **ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**
- (e) **il requisito dell'adesione ad ASSIRM o ESOMAR di cui al precedente art. 6, par. 6.2, lettera c), deve essere posseduto da:**
- **ciascuna delle imprese che compongono l'associazione;**
 - **ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.**

Precisazioni

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione, completa di tutti gli allegati in essa indicati, utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-quater.

L'istanza deve essere presentata congiuntamente dall'associazione e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ogni singolo operatore economico componente l'associazione.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

§ 6.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice alle proprie imprese consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le imprese consorziate indicate come esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Autorità.

- (a) il requisito dell'iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1, deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici**;
- (b) l'eventuale requisito di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1, deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, qualora si tratti di consorzio tra cooperative o imprese cooperative**;
- (c) i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati al paragrafo 6.2, di cui alla lettera a) deve essere posseduto:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente **dal consorzio medesimo**;
 - per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, **dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio**.
- (d) i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati al paragrafo 6.2, di cui alle lettere b) e c) sono attestati e verificati in relazione:
 - al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
 - al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
 - alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

Precisazioni

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione il consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Il consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione, il consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero - laddove concorra per propri consorziati - la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto il servizio.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di altri consorzi stabili.

Il consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a

pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni operatore economico** - nelle forme di cui al precedente art. 4 - **può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli criteri di selezione di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.2, da lettera a) a c)**, inerente i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, **avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'avvalimento è **obbligatorio** per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 5 e del requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.

Il ricorso all'avvalimento per i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.2, comporta che l'ausiliaria debba:

- i. possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ii. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso l'Autorità, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

A pena di esclusione, il contratto di avvalimento stipulato tra il concorrente e l'impresa ausiliaria ha natura tipicamente onerosa e, qualora nel contratto non emerga un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che abbia indotto l'impresa ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci **si procede all'esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, verrà imposto, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'esigenza verrà comunicata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (es. sottoscrizione digitale).

La mancata totale indicazione, nel contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento** e, quindi, si procederà **all'esclusione** del concorrente.

L'operatore economico che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare** (oltre al proprio) **anche il DGUE** (di cui al modello n. 2) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria** che presta il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente;
- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata al precedente art. 3;
- d. **presentare copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici"**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- e. **presentare il PASSOE**, di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.3, punto 1, **dell'ausiliaria**.

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella "Busta amministrativa" di cui al successivo art. 14.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti in conformità a quanto previsto nell'art. 105, comma 7, del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

ART. 9 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell'offerta:

- a) **una garanzia (cauzione) provvisoria** resa ai sensi dell'art. 93 del Codice. **Ai fini della presente procedura di gara la garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore globale massimo stimato per il servizio oggetto della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 3, paragrafo 3.2, corrispondente di conseguenza a 15.300,00 euro**, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.
- b) **una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (*cf. art. 7 delle condizioni di contratto*). **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita:

- (i) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) *fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari*, con versamento presso la Banca Popolare di Bari S.p.a.,

via Baracchini Flavio n. 2 - 20123 Milano, IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001;

- (iii) **da fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere** espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018 - suppl. ordinario n. 16;
- 4) **avere validità per almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 12;
- 5) **essere sempre sottoscritta dal garante;**
- 6) **prevedere espressamente:**
 - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
 - d. l'impegno del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 7 delle Condizioni di contratto. In tal senso si ribadisce ulteriormente che tale impegno:
 - (i) non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - (ii) può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - a pena di esclusione - presentare anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso;
 - e. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma SINTEL, in conformità a quanto richiesto nel successivo art. 14, in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A riguardo si precisa che non viene

ammessa la sottoscrizione digitale che comporti la necessità di accedere ad un sito terzo ai fini della verifica dell'autenticità della polizza o della firma digitale;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
- duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

La garanzia, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa) deve, in ogni caso, essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*".

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma SINTEL il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e della sua eventuale proroga **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente (ovvero tutti i concorrenti associati) deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti all'associazione, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici

non aggiudicatari della procedura di gara.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà successivamente alla stipula del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

ART. 10 - SOPRALLUOGO

In considerazione della natura del servizio non è previsto il sopralluogo.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è 96884287B4.

Gli operatori economici concorrenti **sono tenuti - ai sensi della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito anche denominata "ANAC") **del 20 dicembre 2022, n. 621 - a versare, a favore dell'ANAC, il contributo pari a 70,00 euro (settanta).**

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo entro la data di presentazione dell'offerta stabilita al successivo art. 12, conseguentemente non si intendono regolarizzabili versamenti effettuati in data successiva a quella prevista per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Autorità accerterà il pagamento mediante consultazione del servizio FVOE messo a disposizione dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel precitato sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento ovvero in caso di pagamento effettuato successivamente alla data di presentazione dell'offerta, l'Autorità procederà ad escludere il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere **trasmesse esclusivamente** in formato elettronico, attraverso la Piattaforma SINTEL (all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>) **entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14.00 del 27 aprile 2023, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La Piattaforma SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Ai fini della predisposizione e presentazione dell'offerta e della relativa documentazione a corredo - fermo il rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare - si rimanda altresì al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*" ed al documento di supporto "*La procedura in SINTEL*", allegati quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

Si ribadisce che il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" entro il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato in precedenza.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma SINTEL non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia offerta" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed "Invia offerta".

La Piattaforma SINTEL darà comunicazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

La presentazione dell'offerta mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a SINTEL entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SINTEL si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file. Si rinvia in ogni caso al Documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL”*.

Non verranno considerate valide dalla Piattaforma SINTEL le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta di cui al successivo art. 14, nonché tutta la documentazione costituente sia l'offerta tecnica di cui al successivo art. 15 che l'offerta economica di cui al successivo art. 16, devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La Piattaforma SINTEL consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini delle modalità di registrazione degli operatori economici in forma aggregata/associata per la partecipazione alla presente procedura di gara, si rimanda, in particolare, al paragrafo 6.4 del manuale *“Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL”*.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nell'istanza di partecipazione di cui ai modelli predisposti dall'Amministrazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica,**

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta; in ogni caso il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SINTEL dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

La busta amministrativa deve contenere la documentazione come indicata ai successivi paragrafi 14.1, 14.2, 14.3, nonché – se necessario - ai paragrafi 14.4 e 14.5, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tutti i documenti che compongono la documentazione amministrativa richiesta dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti sulla Piattaforma SINTEL in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione richiesta ai successivi paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3, nonché la documentazione eventuale indicata ai successivi paragrafi 14.4 e 14.5.

§ 14.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 ed utilizzando preferibilmente i seguenti modelli predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del concorrente:

- a. modello n. 1 se partecipa in forma singola;
- b. modello n. 1-bis se partecipa in forma di Consorzio ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice;
- c. modello n. 1-ter se partecipa in forma di Consorzio stabile all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice;

- d. modello n. 1-quater se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda.

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Autorità (reperibile su https://www.arera.it/allegati/che_cosa/codice_etico.pdf) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il *patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*. (cfr. "Misura M11" del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 adottato dall'Autorità giusta deliberazione del 31 gennaio 2023, 24/2023/A). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art.25.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di associazioni o GEIE già costituiti al momento della presentazione dell'offerta: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di associazioni o GEIE non ancora costituiti al momento della presentazione dell'offerta: da tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione o GEIE;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie in ipotesi di ricorso all'avvalimento da parte del concorrente.

Attenzione:

Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

§ 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare, tramite Piattaforma SINTEL, il proprio DGUE di cui all'art. 85 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara e **compilato** secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" di cui al successivo paragrafo 14.2.1 del presente Disciplinare.

Il concorrente presenta, inoltre, il **DGUE** per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il **DGUE** deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **solo in ipotesi di avalimento il DGUE di ogni impresa ausiliaria in ipotesi di avalimento ai sensi del precedente art. 7, predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara.**

§ 14.2.1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

Nel modello n. 2 predisposto dall'Amministrazione, per agevolare la compilazione, sono state già eliminate tutte quelle parti e sezioni la cui compilazione da parte del concorrente non è richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti speciali deve compilare un solo DGUE.

Si rammenta che - ferme le successive disposizioni in materia dei soggetti tenuti a presentare il DGUE unitamente al concorrente - i concorrenti sono altresì tenuti a presentare, *in ipotesi di avalimento*, il DGUE di ogni impresa ausiliaria predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi per mezzo del quale l'operatore economico attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali di cui agli artt. 5 e 6 del presente Disciplinare.

Inoltre, per mezzo del DGUE l'operatore economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui il medesimo intende avvalersi, nonché indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano per lo spazio ridotto una adeguata e puntuale compilazione è possibile rinviare ad uno, o più, documento allegato al medesimo DGUE scrivendo nel campo corrispondente "*vedasi allegato n. ...*".

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Autorità quale stazione appaltante

La compilazione delle informazioni contenute nella Parte I del DGUE è a cura dell'Autorità.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Nella sezione A "Informazioni sull'operatore economico" è richiesto al concorrente di fornire tutte le proprie informazioni anche con riferimento alla sua forma di partecipazione, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In ipotesi in cui si intenda partecipare alla presente procedura di gara: (i) in forma associativa: dovrà essere presentato un DGUE per ogni operatore economico che compone, o comporrà, l'associazione; (ii) in forma consortile: dovrà essere presentato un DGUE per il Consorzio e per ogni singola impresa consorziata espressamente incaricata dell'esecuzione del servizio.

Nella sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" dovrà essere indicato il solo nome e cognome del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

Non deve considerarsi necessaria, in questa sede, l'indicazione del nominativo degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, in relazione ai quali, con riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5, lettera c), del Codice, ha valore la dichiarazione del legale rappresentante.

La sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" dovrà essere compilata qualora il concorrente intenda far ricorso all'istituto dell'avalimento nei termini di cui al precedente art. 7.

Fermo quanto previsto al precedente art. 7 si ribadisce che - in ipotesi di avalimento - l'operatore economico concorrente, per ciascun ausiliaria, dovrà presentare:

- (i) il DGUE di cui al modello n. 2, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;
- (ii) la dichiarazione di cui al modello n. 3;
- (iii) l'originale o copia autentica del contratto di avvalimento, predisposto nei termini di cui al precedente art. 7, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Si ribadisce che il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- (iv) il PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III - Motivi di esclusione

Nelle sezioni A, B e C della Parte III del DGUE, l'operatore economico concorrente, ovvero ogni ausiliaria, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al precedente art. 5 del presente Disciplinare.

Si precisa che **le dichiarazioni che il legale rappresentante** - con la sua sottoscrizione del DGUE - **rende nell'ambito della Parte III del DGUE devono intendersi riferite a:**

- *se si tratta di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;*
- *se si tratta di altro tipo di società o consorzio:*
 - **membri del Consiglio di amministrazione, institori e procuratori generali, nonché membri degli organi con poteri di direzione e/o vigilanza;**
 - **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;**
 - **direttore tecnico;**
 - **socio unico persona fisica;**
 - **socio, persona fisica o giuridica, di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.**

Si precisa altresì che la verifica riguarderà sia i soggetti in carica alla data di sottoscrizione del DGUE che di quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Se si tratta di altro tipo di società o consorzio: la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lettera c), del Codice riguarderà nello specifico:

- a) *nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.) e articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale":*
 - (i) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (ii) **tutti i membri del collegio sindacale;**
- b) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza":*
 - (iii) **tutti i membri del Consiglio di gestione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (iv) **tutti i membri del consiglio di sorveglianza;**
- c) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.):*
 - (v) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (vi) **tutti i membri del comitato per il controllo sulla gestione;**
- d) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione:*
 - (vii) **tutti gli institori e tutti i procuratori generali;**
 - (viii) **tutti gli altri eventuali soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e**

controllo, **risultino muniti di poteri di rappresentanza** (come i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) **o di controllo** (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);

e) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con un socio unico persona fisica:*

(ix) **il proprio socio unico persona fisica** - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - avente diritto di voto e risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente;

f) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con meno di quattro soci ed un socio di maggioranza:*

(x) **il proprio socio di maggioranza, persona fisica o giuridica** - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - come risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente che detiene il controllo della società, ovvero colui che detiene almeno il 50% della partecipazione azionaria.

In ipotesi di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, la verifica riguarderà entrambi i soci.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti non sarà condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati nella parte III sezione A del DGUE di cui al modello n. 2 (parte di colore grigio).

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice (riportate nella Parte III sezione A del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a proprio carico e a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati - sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, con riferimento alle tipologie di reati elencati all'art. 80, comma 1, del Codice ivi compreso quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;
- (ii) **il soggetto dichiarante**, barrando/crociando ([] Sì), **dichiara espressamente la sussistenza** di pronunce a proprio carico e/o a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati. In tale ipotesi deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione A di pertinenza.

Si precisa che, comunque, l'Amministrazione non procederà all'esclusione (i) *quando il reato è stato depenalizzato [intervenuto un provvedimento legislativo di depenalizzazione];* (ii) *quando è intervenuta la riabilitazione [riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p., derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna];* (iii) *quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna [riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p.];* (iv) *in caso di revoca della condanna medesima [pronunciata dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale].*

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - c-bis) - c-ter) - c-quater) - d) - e) del Codice (tutte riportate nella Parte III, sezione B e C, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiara**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - c-bis) - c-ter) - c-quater) - d) - e) del Codice, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza;**

Con riferimento alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali - contenuta nel DGUE all'interno della sezione C [dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali] - si precisa che:

- la relativa dichiarazione deve essere resa dal soggetto dichiarante sia nei confronti dell'operatore economico, che nei propri confronti nonché nei confronti dei medesimi soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice ed in precedenza identificati per tipologia di impresa;
- **la dichiarazione deve sempre riportare** *“tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione”*.
- ai fini della valutazione dell'incidenza della fattispecie dichiarata si assumerà a riferimento anche quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle proprie Linee guida n. 6.

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché la causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (tutte riportate nella Parte III, sezione D, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiari**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza.**

Fermo tutto quanto sopra stabilito si precisa che il soccorso istruttorio non opera in ogni caso qualora l'Amministrazione, in esito a proprie verifiche e/o in esito alle verifiche *ex lege* sull'aggiudicatario, rilevi la non veridicità della (o delle) dichiarazioni singole rese per il tramite del DGUE e, conseguentemente, si procederà nei termini di legge.

Parte IV - Criteri di selezione

Nelle sezioni A, B e C della Parte IV del DGUE, l'operatore economico concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 6 nei seguenti termini:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso - diretto - del requisito speciale relativo all'idoneità professionale di cui **par. 6.1** del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso - diretto o tramite avalimento - dei requisiti speciali relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **6.2** del presente Disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

L'operatore economico concorrente rende tutte le informazioni richieste e sottoscrive il DGUE inserendo la data e il luogo di sottoscrizione.

§ 14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Fermo quanto già richiesto nei precedenti artt. 7 (avvalimento), 8 (subappalto) e 14, paragrafi 14.1 e 14.2, l'operatore economico concorrente deve presentare, sulla Piattaforma SINTEL, anche la seguente ulteriore documentazione:

1. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al sistema FVOE ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 19:
 - (i) **dell'operatore economico concorrente;**
 - (ii) **delle imprese ausiliarie** (queste ultime solo qualora l'operatore economico concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 7).

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema FVOE e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

2. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 9.

Gli operatori economici concorrenti (ovvero tutti i concorrenti associati) che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 9 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che

giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (esempio copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice) che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. **copia sottoscritta per accettazione** del *“Patto di integrità tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”*.

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente;

4. **la ricevuta o lo scontrino** del versamento del contributo pari a 70,00 euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 11.

Si rammenta che - in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento - il concorrente dovrà anche presentare la documentazione di cui al precedente art. 7, lettere a), b), c), d), e).

§ 14.4 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

§ 14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione - all'interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 14.1 - delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione - all'interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 14.1 - sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione - all'interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 14.1 - resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA TECNICA"

Nel secondo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la documentazione costituente la propria offerta tecnica predisposta nei termini di cui ai successivi punti da 15.1 a 15.7, necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro "*componente qualitativa dell'offerta*" descritto al successivo art. 17, paragrafo 17.1.

15.1 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 17, par. 17.1, punto 1) della Tabella n. 1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 4, il proprio eventuale impegno migliorativo della prontezza delle interviste delle indagini di verifica della Customer satisfaction sulla qualità dei servizi telefonici, rispetto al valore minimo indicato nel Capitolato tecnico del 90% di interviste entro 3 gg dalla disponibilità delle liste fornite dalle imprese di vendita

ATTENZIONE

Alla dichiarazione di cui al modello n. 4 il concorrente dovrà allegare una propria relazione, sottoscritta digitalmente, contenente le argomentazioni idonee a giustificare il miglioramento proposto. Tali argomentazioni verranno valutate dalla Commissione al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 17, par. 17.1, punto 1) della Tabella n. 1, del presente Disciplinare di gara.

15.2 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 17, par. 17.1, punto 2) della Tabella n. 1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 5, il proprio eventuale impegno migliorativo in aumento del numero minimale di interviste per le risposte ai reclami scritti, previsto in

6.000 interviste complete al paragrafo “*Contenuto dei servizi richiesti*” del punto 3.1.2. del Capitolato Tecnico.

- 15.3 Il concorrente - al fine dell’attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 17, par. 17.1, punto 3) della Tabella n. 1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 6, il proprio eventuale impegno migliorativo in aumento rispetto al numero di 2.200 interviste a clienti domestici con contratto di fornitura elettrica.**

ATTENZIONE

Con esclusivo riferimento a quanto richiesto al precedente 15.3 il miglioramento offerto si intende automaticamente applicato, proporzionalmente, anche al numero di clienti minimale (1500) che hanno sottoscritto anche un contratto gas così come previsto dal Capitolato tecnico.

In tal senso in sede di esecuzione del servizio si procederà - sulla base dell’eventuale miglioramento offerto di interviste a clienti domestici con contratto di fornitura elettrica - ad incrementare nella misura del 68,19% del miglioramento offerto il numero di interviste a clienti domestici che hanno sottoscritto anche un contratto gas.

A solo titolo esemplificativo se il concorrente si impegna ad effettuare un numero di 2.500 interviste elettrici (in luogo delle 2.200 stabilite quali minimali), almeno n. 1.705 (equivalente al 68,19% del numero offerto) di tali 2.500 interviste dovranno essere effettuate a clienti che hanno sottoscritto anche un contratto gas.

- 15.4 Il concorrente - al fine dell’attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 17, par. 17.1, punto 4) della Tabella n. 1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 7, il proprio eventuale impegno migliorativo in aumento per i clienti non domestici rispetto a n. 1.500 interviste elettrici.**
- 15.5 Il concorrente - al fine dell’attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 17, par. 17.1, punto 5) della Tabella n. 1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 8, il proprio eventuale impegno migliorativo in aumento per i clienti non domestici rispetto a n. 800 interviste gas.**
- 15.6 Il concorrente - al fine dell’attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 17, par. 17.1, punto 6) della Tabella n. 1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 9, di aver eventualmente eseguito contratti (diversi dal contratto di punta richiesto ai fini dell’ammissione alla presente gara) aventi ad oggetto, o che ricomprendono, l’esecuzione di indagini di soddisfazione su larga scala con metodologia CATI nei settori dell’energia elettrica e/o gas, fornendo l’indicazione del committente e - per esteso - dell’oggetto del contratto.**

Si precisa che, al fine dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico, deve intendersi escluso dal computo il contratto di punta richiesto ai fini dell’ammissione alla gara di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.2, lettera a).

Il concorrente, nella dichiarazione di cui al modello n. 9, dovrà riportare per esteso l’oggetto del contratto indicato dal quale possa chiaramente evincersi la sua riconducibilità all’esecuzione di indagini di soddisfazione su larga scala con metodologia CATI nei settori dell’energia elettrica e/o gas.

- 15.7 Il concorrente - al fine dell’attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 17, par. 17.1, punto 7) della Tabella n. 1 - dovrà presentare - tramite il modello n. 10 - una relazione contenente la propria proposta progettuale per l’“*Indagine longitudinale sui comportamenti e le esigenze dei clienti sui mercati energetici liberalizzati*” di cui al punto 3.1.3. del Capitolato Tecnico, focalizzata sia sui clienti domestici elettrici e gas sia sui clienti non domestici con interviste CATI -CAWI con PANEL della società.**

Nella relazione contenente la proposta progettuale il concorrente dovrà:

paragrafo 1) illustrare il panel di indagine e la relativa composizione in coerenza a quanto tecnicamente offerto per i precedenti punti 15.3, 15.4 e 15.5;

paragrafo 2) descrivere la metodologia con cui il concorrente intende assicurare il raggiungimento dei contatti del panel di indagine, soprattutto con riferimento alla seconda wave. Al fine della definizione della metodologia si ricorda, come specificato nel Capitolato Tecnico punto 3.1.3, che:

- sarà compito dell’appaltatore assicurare il raggiungimento del numero di contattati, articolati in termini di interviste come indicato al precedente punto a), sul panel sia per la prima sia per la seconda wave, in modo tale da intervistare nuovamente tutti i soggetti che appartengono al

campione originale (interviste di aggiornamento) e minimizzare le sostituzioni in caso di mancati contatti nella seconda *wave*;

- nel corso della prima tornata tutte le interviste verranno effettuate con tecnica CATI e sequenzialmente o su richiesta dell'intervistato con la tecnica CAWI per una percentuale di 30% di interviste CAWI;
- le interviste di aggiornamento effettuate nella seconda *wave* (il cui questionario potrà essere adeguato per riproporre alcune domande in maniera semplificata o in modalità confermativa rispetto all'intervista precedente) verranno effettuate con tecnica CATI o CAWI dando in prima battuta priorità alla modalità già utilizzata nella prima *wave* e in via concorrenziale la tecnica alternativa.

La relazione potrà essere svolta in un massimo di 3 pagine complessive.

NORME GENERALI

Ogni documento riferito all'offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana.

La documentazione riferita all'offerta tecnica:

- (i) non dovrà - **a pena di esclusione** - contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all'offerta economica presentata;
- (ii) dovrà essere sottoscritta digitalmente negli stessi termini previsti per l'istanza di partecipazione di cui al precedente art. 14, paragrafo 14.1. Qualora l'offerta tecnica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti alla partecipazione a gare pubbliche).

Stante la tipologia dell'offerta tecnica che prevede sia ipotesi di miglioramenti di alcune delle condizioni minimali, stabilite dall'Autorità nel Capitolato tecnico ed allegati predisposti, sia una proposta progettuale si stabilisce che **costituisce causa di esclusione**:

- a) **l'omessa presentazione della proposta progettuale di cui al modello n. 10 e/o la sua mancata sottoscrizione digitale;**
- b) **un giudizio inferiore alla sufficienza assegnato alla proposta progettuale di cui al modello n. 10 valutato nei termini di cui al successivo art. 17.1.**

L'assenza completa, e/o la mancata sottoscrizione digitale nei termini previsti, anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 15.1 a 15.6 comporta la sola applicazione (per ogni parametro a cui la dichiarazione mancante si riferisce) di un punteggio pari a 0 (zero) punti e - quanto alle dichiarazioni richieste ai punti da 15.1 a 15.5 - la conseguente accettazione incondizionata da parte del concorrente dei valori stabiliti nel Capitolato tecnico.

Con riferimento alla relazione richiesta al punto 15.1 (*cfr. nota di attenzione*) si precisa che la sua mancata presentazione e/o la mancata sottoscrizione, nonché una valutazione negativa delle argomentazioni ivi esposte da parte della Commissione, comporterà - per il parametro di riferimento - la sola applicazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti e la conseguente accettazione incondizionata da parte del concorrente del valore stabilito nel Capitolato tecnico.

La mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del sottoscrittore - se diverso dal titolare o dal legale rappresentante o dal soggetto che ha sottoscritto la documentazione amministrativa - ogni documento costituente l'offerta tecnica equivale a mancata sottoscrizione del medesimo documento.

Nel caso in cui il concorrente indichi per uno stesso parametro più valori l'Amministrazione assumerà, a qualunque titolo, il valore più favorevole alla medesima tra quelli indicati.

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta dall'Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l'Autorità istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara e se disapplicate potranno comportare applicazioni di penali.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA ECONOMICA"

In via preliminare si precisa che la base d'asta complessiva è pari a 410.000,00 euro (oltre I.V.A.) determinata per lo svolgimento di:

- a) *indagini telefoniche annuali (CATI) per il controllo periodico della customer satisfaction dei clienti che si rivolgono ai call center dei venditori di energia elettrica e di gas (cfr. par. 3.1.1 del Capitolato tecnico), per un totale di due indagini nel corso del biennio contrattuale, costo massimo stimato pari a 180.000,00 euro;*
- b) *indagini annuali (CATI e marginalmente CAWI) per il controllo periodico della customer satisfaction presso i clienti per le risposte scritte ricevute dai venditori di energia elettrica e di gas a seguito dei reclami scritti e delle richieste scritte di informazione presentate (cfr. par. 3.1.2 del Capitolato tecnico), per un totale di due indagini nel corso del biennio contrattuale, costo massimo stimato pari a 110.000,00 euro;*
- c) *una indagine longitudinale (CATI+CAWI con panel) sui comportamenti e le esigenze dei clienti sui mercati energetici liberalizzati (cfr. par. 3.1.3 del Capitolato tecnico), costo massimo stimato pari a 120.000,00 euro.*

Al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”, l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso in euro (oltre I.V.A.), utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi, del parametro “*componente economica dell’offerta*” descritto al successivo art. 17, paragrafo 17.3.

In tal senso il concorrente dovrà formulare la propria offerta economica mediante l’indicazione di un unico valore economico complessivo offerto per l’esecuzione delle indagini indicate alle precedenti lettere a), b) e c), che non dovrà - pena l’esclusione - risultare pari o superiore alla base d’asta complessiva stabilita in 410.000,00 euro.

Norme di carattere generale

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto, nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e delle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali.

Non sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura di gara, ribassi pari a zero.

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l’Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

§ 16.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA

Fermo quanto sopra detto, nel campo “Offerta economica” della Piattaforma SINTEL il concorrente, **pena l’esclusione dalla gara**, deve presentare la propria offerta economica così composta:

(i) campo “Offerta economica”

Indicare il **valore** (espresso in euro, e con cinque cifre decimali) **complessivo offerto per l’esecuzione delle indagini indicate alle precedenti lettere a), b) e c) e comprensivo dei costi di cui ai successivi (ii), (iii) e (iv)** (costi della sicurezza, pari a zero, derivanti da interferenza, eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante e costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico).

Il valore complessivo offerto deve essere calcolato esclusivamente con riferimento alle indagini indicate alle precedenti lettere a), b) e c) da svolgere nel corso del biennio di durata contrattuale e non dovrà - pena l’esclusione - risultare pari o superiore alla base d’asta complessiva stabilita in 410.000,00 euro;

(ii) campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”

Indicare in questo campo il valore zero (cfr. quanto rappresentato al precedente art. 3 del presente Disciplinare).

(iii) campo “di cui costi del personale”

Indicare il **valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico con riferimento alle sole attività di intervista con modalità CATI** effettuate nell’ambito delle indagini indicate alle precedenti lettere a), b) e c) da svolgere nel corso del biennio di durata contrattuale.

A riguardo si rammenta che tali costi sono stati stimati dall’Amministrazione in 163.750,00 euro per la durata biennale del servizio, e per le sole attività di intervista con modalità CATI previste nelle indagini di cui alle precedenti lettere a), b), c), nei termini di cui al Capitolato tecnico.

(iv) campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”

Indicare il valore dei costi della sicurezza afferenti all’attività di impresa.

§ 16.2 - ALLEGATO OBBLIGATORIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "*Allegato all'offerta economica*", l'operatore economico deve, **pena l'esclusione dalla gara**, inserire, sottoscritta digitalmente, la tabella n. 1 "Integrazione offerta economica", allegata alla documentazione di gara, compilando interamente la colonna n. 2 e riportando (alla riga n. 4 della colonna n. 2) il valore complessivo offerto che dovrà coincidere con il valore complessivo indicato dal concorrente nella propria offerta economica di cui al precedente 16.1.

Nella tabella n. 1 "Integrazione offerta economica" dovrà, inoltre, essere indicato dal concorrente - a pena di esclusione dalla procedura di gara - alla riga n. 5 della colonna n. 2 anche il valore economico offerto con riferimento al lotto aggiuntivo di 300 interviste di cui al paragrafo 3.1.1 del Capitolato tecnico. Questo valore non concorrerà alla valutazione dell'offerta economica in termini di punteggio, in quanto la spesa per ogni lotto aggiuntivo è ad esclusivo carico delle aziende di vendita partecipanti all'indagine senza tuttavia obbligo circa l'acquisto dei lotti aggiuntivi d'interviste in questione.

Il valore offerto per il singolo lotto aggiuntivo non dovrà risultare - a pena di esclusione - pari o superiore a 4.000,00 euro (oltre I.V.A.).

Attenzione

- (i) La tabella n. 1 "Integrazione offerta economica" deve intendersi equivalente all'offerta economica, pertanto il valore complessivo offerto in essa riportato deve - a pena di esclusione - coincidere con il valore complessivo indicato dal concorrente nella propria offerta economica di cui al precedente 16.1 presentata a sistema.
- (ii) Per il tramite della tabella n. 1 "Integrazione offerta economica", il concorrente deve fornire evidenza dei singoli costi delle indagini indicate alle precedenti lettere a), b) e c) **che non potranno - a pena di esclusione - essere pari o superiori ai seguenti singoli importi:**
 - indagini lettera a): 180.000,00 euro;
 - indagini lettera b): 110.000,00 euro;
 - indagine lettera c): 120.000,00 euro.

ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	70,00 punti complessivi
Offerta economica	30,00 punti complessivi
TOTALE	100,00 PUNTI

L'aggiudicazione sarà effettuata all'operatore economico che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultato dalla somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascun concorrente sarà così determinato: $P_{TOT} = P_{OT} + P_{OE}$

dove:

- per P_{OT} si intende la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri/sub-criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (componente qualitativa) di cui al successivo paragrafo 17.1
- per P_{OE} si intende il punteggio attribuito all'Offerta economica di cui al successivo paragrafo 17.3.

§ 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

In via preliminare si precisa che i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa, rappresentati nel presente paragrafo, sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità. In particolare, è stato ritenuto d'importanza primaria procedere a:

- l'individuazione dell'esperienza della società di ricerca concorrente nell'esecuzione di ricerche che coinvolgano più imprese parallelamente per l'organizzazione del calendario di interviste sulla base dei nominativi che vengono forniti dalle imprese, dato che sia la metodologia che il progetto di indagine sono ormai consolidati nel tempo;
- valorizzare l'efficacia del call back attraverso il parametro della "freschezza" della richiamata;
- incrementare l'efficacia e la significatività dell'esito delle indagini, minimizzando l'errore statistico con l'aumento del numero d'interviste effettuate;
- individuare, tramite la proposta progettuale, l'efficacia, gli elementi d'innovazione e gli strumenti proposti nella metodologia seguita per l'effettuazione dell'indagine.

Il punteggio dell'offerta tecnica (POT) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 1 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice (di seguito anche denominata "Commissione").

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Dal numero 1 e fino al numero 7 della successiva tabella n. 1 sono definiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le relative modalità di attribuzione e il punteggio massimo attribuibile.

Tabella n. 1: criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

Numero	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti "D" max	Punti "Q" max
1	<i>Miglioramento della prontezza delle interviste delle indagini di verifica della Customer satisfaction sulla qualità dei servizi telefonici</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n. 4 di cui al precedente art. 15, par. 15.1 – di impegno migliorativo della prontezza delle interviste delle indagini di verifica della Customer satisfaction sulla qualità dei servizi telefonici, rispetto al valore minimo indicato nel Capitolato tecnico del 90% di interviste entro 3 gg dalla disponibilità delle liste fornite dalle imprese di vendita. Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 17, par. 17.2, punto (i).		10
2	<i>Miglioramento del numero minimale di interviste per le risposte ai reclami scritti.</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n. 5 di cui al precedente art. 15, par. 15.2 – di impegno migliorativo in aumento del numero minimale di interviste per le risposte ai reclami scritti, previsto in 6.000 interviste complete al paragrafo "Contenuto dei servizi richiesti" del punto 3.1.2. del Capitolato Tecnico Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 17, par. 17.2, punto (i).		20
3	<i>Miglioramento del numero di 2.200 interviste a clienti domestici con contratto di fornitura elettrica</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n. 6 di cui al precedente art. 15, par. 15.3 – di impegno migliorativo in aumento rispetto al numero di 2.200 interviste a clienti domestici con contratto di fornitura elettrica indicate nella tabella del paragrafo "Metodologia di rilevazione e campione di indagine" del punto 3.1.3. del Capitolato Tecnico. Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 17, par. 17.2, punto (i).		10

4	<i>Miglioramento del numero di 1.500 interviste elettriche per clienti non domestici</i>	<p>Dichiarazione - attraverso il modello n. 7 di cui al precedente art. 15, par. 15.4 – di impegno migliorativo in aumento per i clienti non domestici rispetto a n. 1.500 interviste elettriche indicate nella tabella del paragrafo “<i>Metodologia di rilevazione e campione di indagine</i>” del punto 3.1.3. del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 17, par. 17.2, punto (i).</p>		5
5	<i>Miglioramento del numero di 800 interviste gas per clienti non domestici</i>	<p>Dichiarazione - attraverso il modello n. 8 di cui al precedente art. 15, par. 15.5 – di impegno migliorativo in aumento per i clienti non domestici rispetto a n. 800 interviste gas indicate nella tabella del paragrafo “<i>Metodologia di rilevazione e campione di indagine</i>” del punto 3.1.3. del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 17, par. 17.2, punto (i).</p>		5
6	<i>Esperienza nell’esecuzione dei contratti</i>	<p>Dichiarazione - attraverso il modello n. 9 di cui al precedente art. 15, par. 15.6 – di aver eseguito contratti (diversi dal contratto di punta richiesto ai fini dell’ammissione alla presente gara) aventi ad oggetto, o che ricomprendono, l’esecuzione di indagini di soddisfazione su larga scala con metodologia CATI nei settori dell’energia elettrica e/o gas.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 17, par. 17.2, punto (ii).</p>		5
7	<i>Proposta progettuale per l’“Indagine longitudinale sui comportamenti e le esigenze dei clienti sui mercati energetici liberalizzati”</i>	<p>La proposta progettuale per l’“<i>Indagine longitudinale sui comportamenti e le esigenze dei clienti sui mercati energetici liberalizzati</i>” di cui al punto 3.1.3. del Capitolato Tecnico, focalizzata sia sui clienti domestici elettrici e gas sia sui clienti non domestici con interviste CATI -CAWI con PANEL della società - predisposta nei termini di cui al precedente art. 15, par.15.7 - sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, assegnando un grado di giudizio di cui alla tabella n. 2 del successivo art. 17, par. 17.2, con riferimento:</p> <p>a) alla proposta tecnica di sviluppo del progetto presentato in coerenza con le specifiche indicate nel Capitolato tecnico (metodologia CATI/CAWI);</p> <p>b) all’efficacia della proposta metodologica in ordine alla massimizzazione del risultato relativo alle risposte degli intervistati, con riguardo soprattutto alla seconda wave.</p>	15	
		Totale	15	55

§ 17.2 – METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e al punteggio massimo indicato nella citata colonna, sulla base dei seguenti metodi di calcolo.

(i) **Al fine dell’attribuzione del punteggio per ogni elemento quantitativo che precede** (numeri da 1 a 5 della tabella n. 1 del precedente art. 17, par. 17.1), **la Commissione:**

- prenderà atto dell’indicazione della proposta migliorativa offerta ($V_{offerto}$) presentata da ciascun concorrente nella corrispondente scheda (modelli da n. 4 a n. 8);
- con riferimento all’elemento qualitativo di cui al numero 1 della Tabella 1, procederà alla valutazione della relazione richiesta al precedente punto 15.1 (cfr. nota di attenzione) in allegato al modello n. 4;
- individuerà per ogni singolo criterio il $V_{offerto}$ più alto (V_{max});
- **assegnerà ad ogni concorrente, con riferimento ad ogni singolo criterio di valutazione, un punteggio applicando la seguente formula matematica:**

$$P(i) = \frac{V_{offerto}}{V_{max}} \times Q_{max}$$

Per Q_{max} si intende il punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli elementi quantitativi (Q) così come indicati nella colonna “Punti Q max” relativamente ai numeri da 1 a 5 della tabella n. 1 del precedente art. 17, par. 17.1.

- ai concorrenti che non offriranno il relativo miglioramento verrà assegnato un punteggio pari a zero per ogni criterio di valutazione non migliorato. Analogamente si procederà in ipotesi di valutazione negativa delle argomentazioni esposte nella relazione allegata al modello n. 4.

(ii) **Al fine dell’attribuzione del punteggio per l’elemento quantitativo “Esperienza nell’esecuzione di contratti”** la Commissione:

- procederà per ciascun concorrente a verificare l’effettiva riconducibilità dell’oggetto dei contratti indicati all’esecuzione di indagini di soddisfazione su larga scala con metodologia CATI nei settori dell’energia elettrica e/o gas;
- procederà per ciascun concorrente a verificare se tra i contratti elencati sia stato eventualmente ricompreso anche il contratto di punta richiesto ai fini dell’ammissione alla presente gara;
- terrà conto di due contratti, diversi dal contratto di punta, per i quali la verifica di cui in precedenza sia risultata positiva;
- **assegnerà ad ogni concorrente, con riferimento al criterio di valutazione in argomento, un punteggio pari a 2,5 punti per ogni contratto aderente all’oggetto richiesto fino ad un massimo di 5 punti;**
- ai concorrenti che non forniranno nessuna indicazione, o per i quali la verifica non riconduca l’oggetto a quello stabilito, verrà assegnato un punteggio pari a zero.

All’elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, l’attribuzione del relativo punteggio avverrà con metodo qualitativo e ogni componente della Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale, compreso tra zero e uno, legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Si procederà di seguito alla verbalizzazione del suddetto coefficiente medio, del corrispondente giudizio attribuito dalla Commissione e del relativo punteggio attribuito con le modalità qui di seguito rappresentate.

Tabella n.2

<i>Coefficiente</i>	<i>Grado di giudizio attribuito dalla Commissione</i>
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,7	Buono
0,6	Più che sufficiente

0,5	Sufficiente
0,4	Insufficiente
0,3	Del tutto insufficiente
0,2	Scarso
0,1	Eccessivamente scarso
0	Nessun elemento fornito

L'attribuzione a ciascun concorrente del relativo punteggio, previsto in un massimo di 15 punti, avverrà applicando la seguente formula:

$$P = C \times 15$$

Dove:

- per C si intende il coefficiente, anche mediato aritmeticamente in funzione dei singoli giudizi di cui alla precedente tabella attribuiti al singolo concorrente da ogni componente della Commissione, assegnato al concorrente in esame per il criterio di valutazione in esame;
- per P si intende il punteggio assegnato al singolo concorrente.

Soglia di sbarramento per la qualità dell'offerta

Con riferimento alla proposta progettuale (sub *vii*) si ribadisce che **verranno esclusi** dalla procedura di gara i **concorrenti che**, sulla base della valutazione formulata dalla Commissione, **non raggiungeranno un giudizio di "SUFFICIENTE"**.

..*.*

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio di valutazione di cui al presente paragrafo 17.1 il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo (P_{OT}) relativo all'offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 70 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio.

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo verrà effettuato il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto.

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

§ 17.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio (P_{OE}) dell'offerta economica, stabilito in massimo 30,00 punti, si precisa che verrà applicata la seguente formula SINTEL, denominata "formula del prezzo minimo":

$$Poe = \frac{Pmin}{Po} \times 30$$

Dove:

- per Pmin si intende il prezzo più basso offerto in gara;
- per Po si intende il prezzo offerto dal singolo concorrente.

ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla Piattaforma SINTEL.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma SINTEL, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte**. I concorrenti riceveranno una tempestiva comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara direttamente tramite la Piattaforma SINTEL.

La prima seduta ha luogo il giorno 27 aprile 2023, alle ore 14.30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL almeno due giorni prima della data fissata.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata - per conto del RUP - dal personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, fatta salva la proposta del RUP di ammissione degli operatori economici ai seguiti procedurali.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, **aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida** purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare, e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Si precisa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 12, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

§ 18.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima fase procedurale della gara si procederà alla:

- a) apertura della busta telematica amministrativa, scaricando dalla Piattaforma SINTEL la documentazione prodotta dai concorrenti;
- b) verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- c) redazione di apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvederà a:

- a) attivare - se del caso - la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Autorità si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

§ 18.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12 e sarà composta da un numero di tre commissari - esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto - di cui uno con funzione di

Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nell'eventuale procedimento di anomalia dell'offerta di cui al successivo paragrafo 18.4.

La Commissione giudicatrice, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

§ 18.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente paragrafo 18.1, la data e l'ora della seduta in cui si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica sono comunicate tramite la Piattaforma SINTEL ai concorrenti ammessi ai sensi del medesimo paragrafo 18.1.

Si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica di cui al precedente articolo 15, affinché la Commissione stessa possa procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, al loro esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

Successivamente verranno caricati sulla Piattaforma SINTEL i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. In particolare, una volta ricevuta comunicazione direttamente dalla Piattaforma SINTEL a mezzo PEC dell'accettazione dell'offerta tecnica, sarà possibile visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura "Graduatoria tecnica".

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti i documenti relativi all'offerta economica richiesti al precedente articolo 16. La Piattaforma SINTEL procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 17.3.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (P_{TOT}) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;
- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, si procederà - tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà l'offerta economica.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura mediante sorteggio pubblico con modalità che saranno comunicate ai concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria.

ATTENZIONE: con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al successivo paragrafo 18.4, l'Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, SINTEL redigerà la graduatoria.

Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante Piattaforma SINTEL.

Qualora la Commissione individui, ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 18.4, offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP che procede alla verifica dell'anomalia ai sensi del medesimo paragrafo 18.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

§ 18.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà - autonomamente rispetto alla Piattaforma SINTEL e, se necessario, avvalendosi della Commissione - a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verranno considerate "anomale" le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di gara (rispettivamente 30 e 70).

Ai fini del predetto calcolo saranno presi in considerazione i punteggi qualitativi (tecnici) **effettivamente assegnati**, ossia i punteggi non riparametrati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre offerte non si procederà al procedimento di anomalia, restando comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del procedimento di anomalia verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

All'esito conclusivo del procedimento di gara si darà corso a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute e quant'altro necessario).

Previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà:

- (i) ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice;
- (ii) ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti ai precedenti artt. 5 e 6. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del servizio FVOE di ANAC.

Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al servizio FVOE, di cui alla pagina ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, accedendo all'apposito link per l'operatore economico secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG 96884287B4. Il sistema rilascia un "PASSOE" (*Pass Operatore Economico*) da inserire nella busta telematica amministrativa nei termini di cui al precedente art. 14, paragrafo 14.3.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio FVOE di ANAC, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Successivamente verrà adottato il provvedimento di presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il contratto - ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice - non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il ricorrere dei presupposti di cui al comma 10 del medesimo art. 32 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui alle Condizioni di contratto, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e non conterrà la clausola compromissoria.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità, la garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La garanzia definitiva, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa) deve, in ogni caso, essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% del valore contrattuale come derivante dall’aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con un ribasso superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con un ribasso superiore al 20%: l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell’importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell’art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l’aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all’originale della certificazione posseduta).

L’importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all’aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di gara, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Autorità entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Tali costi, all’attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 10.000,00 euro complessivi; rimane inteso che l’Autorità si riserva di rendere noto tempestivamente all’aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l’esatto ammontare del suddetto importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso anche di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

L’importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato dall’Autorità nella medesima comunicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 21- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di

diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Autorità e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Autorità al seguente link: <https://www.arera.it/trasparenza/dispgenerali.htm>

ART. 23 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 25- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la procedura di gara, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

Quanto al gestore della Piattaforma SINTEL si rimanda a ciò che è precisato al paragrafo 2 del documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*".

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di gara e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

4. *Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati*

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di gara ed al conseguente contratto;
- a Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessati al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.